



COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 54 del 27-12-2021

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175 E
S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020

L'anno **duemilaventuno** e questo giorno **ventisette** del mese di **Dicembre**, alle ore **09:40** nella Sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco, Dott. Andrea Biondi.

	Presente	Assente
BIONDI ANDREA	X	
BARGIACCHI FRANCESCA	X	
TONINI DANIELE	X	
ROSSETTI SILVIA	X	
QUERCI GIULIO	X	
ROSSINI SERENA	X	
ULIVIERI STEFANIA	X	
DE BIASE GIUSEPPE	X	
FERRINI FABIO		X
SIGNORI GIACOMO	X	
MAULE ANDREA	X	
SCAPIN PATRIZIA	X	
IACOMELLI ELISABETTA	X	

PRESENTI	N. 12
ASSENTI	N. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. MARTELLI ANDREA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AREA SERVIZI FINANZIARI

CONTABILITA' E TRIBUTI

N° 2021/153

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020

Illustra il punto l'assessore Ulivieri spiegando che ogni anno, a seguito della revisione straordinaria delle partecipazioni del 2017, gli Enti sono tenuti a verificare il permanere delle condizioni per il mantenimento delle proprie quote o azioni nelle società a partecipazione pubblica. In particolare, prosegue Ulivieri, il TUEL individua le condizioni che impediscono il mantenimento delle partecipazioni ovvero l'avere un oggetto diverso da quello della produzione di beni o servizi strettamente necessarie alle attività istituzionali, non avere dipendenti o amministratori in numero superiore a quello dei dipendenti, svolgere un'attività simile rispetto ad altre partecipate, società che abbiano registrato una perdita per quattro esercizi consecutivi. In seguito alla verifica dell'assenza di queste condizioni, il Comune di Gavorrano può mantenere le proprie partecipazioni ovvero Acquedotto del Fiora Spa per l'1,16%, Edilizia Provinciale Grossetana 3,14 %, Net Spring 1% e Far Maremma 4,01 %. Vengono inoltre mantenute le quote di CoSECA pari all' 8,58 % in attesa della conclusione della procedura di liquidazione. L'assessore prosegue facendo il punto della situazione sulla vendita delle azioni di Grosseto Fiere e Rama, rispettivamente 0,20% e 0,93 %; l'asta pubblica per l'alienazione è andata deserta quindi, come previsto dalla procedura, a maggio 2021 il Comune di Gavorrano ha presentato richiesta di liquidazione in denaro delle quote partecipate.

Il capogruppo Iacomelli dichiara il voto favorevole in quanto si tratta di un atto dovuto.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3. rientrano nella casistica a di cui all'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

VISTO l'art. 20, comma 1, che prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il provvedimento di cui sopra è adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed è trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e reso disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalle schede allegate dettagliatamente per ciascuna partecipazione detenuta;

DATO ATTO che con il presente provvedimento vengono, sostanzialmente, confermati gli esiti di cui alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 approvata con atto del C.C. n. 55 del 30/11/2017 così come dal prospetto che segue dando atto che l'Ente, ai fini della presente ricognizione, possiede solo partecipazioni dirette:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Acquedotto del Fiora Spa	00304790538	1,16%	Mantenimento	
COSECA Srl in liquidazione	81000370536	8,58%	Mantenimento	In attesa della conclusione della procedura di liquidazione
Edilizia Provinciale Grossetana Spa	01311090532	3,14%	Mantenimento	

Esperita, con esito negativo, asta pubblica per alienazione della partecipazione detenuta dall'Ente come da

**Grosseto Fiere
S.p.A.**

01074240530

0,20%

vendita azioni

determinazione
n. 105/2021.
In
ottemperanza a
quanto
previsto
dall'art. 24, c.
5 del D.Lgs
175/2016 è
stata chiesta la
liquidazione in
denaro della
quota di
partecipazione
azionaria
mediante PEC
prot. n. 6654
del
05.05.2021

Net Spring Srl

01206200535

1%

Mantenimento

RAMA Spa

00081900532

0,93%

Cessione quota

Esperita, con
esito negativo,
asta pubblica
per alienazione
della
partecipazione
detenuta
dall'Ente come
da
determinazione
n. 105/2021.
In
ottemperanza a
quanto
previsto
dall'art. 24, c.
5 del D.Lgs
175/2016 è
stata chiesta la
liquidazione in
denaro della
quota di
partecipazione
azionaria
mediante PEC
prot. n. 6655
del 05.05.2021

FAR Maremma

s.c.a.r.l.	01278090533	4,01%	Mantenimento	
-------------------	-------------	-------	--------------	--

DATO ATTO, inoltre, che per quanto concerne le società RAMA Spa e Grosseto Fiere S.p.A si è provveduto, come da determinazione n. 105/2021, ad esperire nell'anno 2021, con esiti negativi, aste pubbliche per alienazione delle quote di partecipazione detenute dall'Ente nelle società in questione;

RILEVATO CHE, successivamente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24, c. 5 del D.Lgs 175/2016 è stata chiesta la liquidazione in denaro della quota di partecipazione azionaria dell'Ente relativamente alle società RAMA Spa e Grosseto Fiere S.p.A rispettivamente con PEC prot. n. 6655 del 05.05.2021 e PEC prot. n. 6654 del 05.05.2021;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1 di approvare, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2020, secondo le risultanze di cui alle schede allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2 che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 3 che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo alla competente struttura del MEF;
- 4 che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 5 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000.

COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 153/2021

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020

SERVIZIO: AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere **Favorevole**.

Eventuali note e prescrizioni:

Gavorrano, 18-11-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

STEFANIA PEPI

COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 153/2021

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020

SERVIZIO: AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere **Favorevole**.

Eventuali note e prescrizioni:

Gavorrano, 18-11-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI
STEFANIA PEPI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;

Con votazione riportante n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Maule, Signori, Scapin) espressi dai n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RISCONTRATA l'urgenza;

Con ulteriore votazione riportante n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Maule, Signori, Scapin) espressi dai n. 12 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto

**Il Presidente
BIONDI ANDREA**

**Il Segretario Comunale
MARTELLI ANDREA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.
